

COMUNE DI NICOSIA

Provincia Di ENNA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera del C.C. Nr. 49 del 18.05.2009

INDICE

TITOLO I – DISCIPLINA DEL MERCATO

1. Tipologia commercio su aree pubbliche	pag. 3
2. Istituzione e localizzazione del mercato	3
3. Giornate e orari di svolgimento	5
4. Posteggio: concessione	5
5. Posteggio: cambio -	7
6. Silenzio -assenso,	7
7. Trasferimento- reintestazione-volturazione	7
8. Revoca dell'autorizzazione e concessione posteggio	8
9. Registro di mercato	9
10. Riassegnazione posteggi a seguito ristrutturazione o spostamento del mercato	9
11. Assenze e assegnazione posteggi temporaneamente non occupati	9
12. Posteggi riservati ai produttori agricoli	9
13. Circolazione stradale	10
14. Sistemazione delle attrezzature di vendita	10
15. Modalita' utilizzo posteggio e modalita' di vendita	11
16. Norme igienico sanitarie	12
17. Sanzioni	12

TITOLO II – DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

18. Rilascio autorizzazioni	pag.13
19. Zone vietate al commercio itinerante	13
20. Vendite a domicilio	14
21. Applicabilita' – altre disposizioni	14

TITOLO III – POSTEGGI ISOLATI

22. Posteggi isolati non mercatali	pag. 15
------------------------------------	---------

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLE FIERE STRAORDINARIE

23. Tipologia commercio fiere straordinarie	pag. 17
24. Istituzione e localizzazione della fiera	17
25. Giornate e orari di svolgimento	17
26. Concessione posteggio	18
27. Circolazione stradale	19
28. Sistemazione delle attrezzature di vendita	19
29. Modalita' utilizzo posteggio e modalita' di vendita	19
30. Norme igienico sanitarie e di sicurezza	21
31. Vigilanza	21
32. Sanzioni	21

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

33. Norma transitoria	pag. 23
34. Norma di rinvio	pag. 23

TITOLO I DISCIPLINA DEL MERCATO

Art. 1

TIPOLOGIA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- 1) Il presente regolamento ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.R.18/95 e n. 2/96, disciplina le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana (mercato giornaliero tip. A);
- su aree date in concessione per un periodo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana (mercato settimanale tip. B);
- su qualsiasi area purchè in forma itinerante (tip. C)

- 2) L'esercizio dell'attività è disciplinato da :

= legge regionale n.18 del 01 marzo 1995

= legge regionale n. 2 del 08 gennaio 1996

= legge regionale n.28 del 22 dicembre 1999,

= dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

Si conferma pertanto che:

- 2.1 L'esercizio del commercio su aree pubbliche può effettuarsi in:

- a) mercati settimanali o a cadenze diverse
- b) posteggi isolati concessi per uno o più giorni alla settimana
- c) posteggi con chioschi
- d) in forma itinerante nelle zone non vietate e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

- 2.2 Il mercato può essere:

- a) ordinario con merceologia libera
- b) per settori, qualora siano stabiliti due settori merceologici; nell'ambito dei settori è consentita esclusivamente la vendita delle merceologie previste
- c) specializzato, qualora sia stabilito un solo settore merceologico

Art. 2

ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO

- 1) Il mercato si svolge:

NEL CENTRO URBANO DI NICOSIA

= nel giorno di Giovedì:

- settore alimentare per n. 23 posteggi di cui n. 7 riservati ai produttori agricoli -
senza mezzo pesante a seguito

-settore non alimentare per un numero di 76 posteggi, oltre n. 2 posteggi per la vendita di piante e n. 1 posteggio per la vendita di animali vivi

Il tutto secondo l'allegata planimetria redatta dall'UTC e così articolato:

= nel Piazzale S. Gabriele dell'Addolorata per n. 23 posti da mt. 8x5 e n. 2 da mt 6x4 da destinare esclusivamente al settore non alimentare,

= nel Viale Itria - lato sinistro direzione Viale Magnana/ G.Matteotti per n. 51 posti di cui 1 da mt 6x4 - n. 6 da mt. 12x5 e n. 44 da mt. 8x5 da destinare al settore non alimentare,

= nel Viale Itria – in continuazione con il settore non alimentare - n. 11 da mt. 8x5 da destinare al settore alimentare compresi i produttori diretti che utilizzano camion;

= nel Viale Itria – lato destro in direzione Viale Magnana, da dirimpetto all'esercizio Mancia n. 6 posti settore alimentare così distinti : n. 2 da mt. 6x4 per i prodotti ittici - n.1 da mt 6x4 per i prodotti di salumeria n. 2 da mt 6x4 rispettivamente per i prodotti di polleria e alimentari- n. 1 da mt 4x2 da destinare ai produttori diretti senza mezzo pesante a seguito ;

= nel Viale Itria -lato destro in direzione Viale Magnana- da dirimpetto all'ingresso della Caserma Forestale- n. 6 posti settore alimentare da mt 4x2 da destinare a produttori diretti senza mezzo pesante a seguito

Nello specifico viene stabilito che per il settore alimentare ai fini di una assimilazione dei prodotti e migliore fruibilità da parte degli utenti, la distribuzione dei posteggi avvenga secondo il seguente ordine a partire dal tratto dirimpetto l'esercizio commerciale "Mancia" in direzione Viale Magnana:

- produttore diretto- prodotti ittici – salumi – polleria – alimentari- frutta e verdura- alimentari e dolci;
- **angolo Viale Itria/Via S. Elia - adiacenze cabina Enel - n. 1 da 4x8 posteggio per la vendita di Piante e Fiori**
- **angolo Viale Itria/Via G. Matteotti - n. 1 da mt 3x6 posteggio per la vendita di Animali vivi**
- **Slargo antistante l'ingresso secondario del campo sportivo - n. 1 posteggio da mt 4x8 per la vendita di Piante e Fiori**

= nel giorno di Sabato

-settore alimentare per n. 12 posteggi

-settore non alimentare per un numero di 25 posteggi

Il tutto secondo l'allegata planimetria redatta dall'UTC e così articolato:

- **nel Piazzale S. Gabriele dell'Addolorata per n. 20 posti da mt. 8x5 e n. 4 posti da mt. 12x5 e n. 1 da mt 3x8 da destinare al settore non alimentare,**

- nell'area S. Anna per n. 5 posti da mt. 6x4 - per n. 1 posto da mt. 6x3 e n. 5 posteggi da mt 4x2 da destinare al settore alimentare, come da planimetria redatta dall'UTC

NELLA FRAZIONE DI VILLADORO

= nel giorno del lunedì:

- in Vicolo P. pe Umberto n. 3 posteggi da mt . 6x4 e n. 3 da mt 6x3 da destinare al settore alimentare
- in Via Vitt. Emanuele n. 9 posteggi da mt. 6x4 da destinare al settore non alimentare

Il tutto secondo la planimetria redatta dall'UTC

- 2) Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente spostata in apposite aree alternative individuate dal Consiglio Comunale sentita la Commissione Commercio o in caso di urgenza dal Sindaco con provvedimento motivato, da rendersi noto mediante pubblicazione almeno due settimane prima con la pubblicazione all'Albo e comunicazione ai titolari di posteggio mediante lettera raccomandata A.R.

Art. 3

GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

- 1) Il mercato si svolge nelle giornate indicate salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge; in tal caso, non avrà svolgimento ivi compresa la festività del Santo Patrono;
- 2) Gli orari di svolgimento del mercato sono dalle ore 7,00 alle ore 13,00;
- 3) In occasione di particolari circostanze, con apposita ordinanza motivata, il Sindaco può temporaneamente modificare il giorno e/o gli orari del mercato, da rendersi noto almeno due settimane prima, con deroga per i casi di urgenza, con la pubblicazione all'Albo e comunicazione ai titolari di posteggio mediante lettera raccomandata A.R.

Art. 4

CONCESSIONE DEL POSTEGGIO NEL MERCATO

- 1) La domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve essere presentata, in bollo, ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativo all'autocertificazione e indirizzata al Sindaco con raccomandata A. R. Non saranno prese in considerazione le domande presentate direttamente all'Ufficio protocollo del Comune ai sensi dell'art. 5 L.r. 18/95

Nella domanda il richiedente deve dichiarare:

- Nome e cognome luogo e data di nascita, residenza codice fiscale e/o partita IVA ed eventuale recapito telefonico,
- indirizzo, se diverso dalla residenza anagrafica, per il ricevimento di comunicazioni e numero telefonico;
- Il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del D.L.vo 114/98;
- Il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della l.r. 28/99 (solo per il settore alimentare), indicando quando e dove sono stati conseguiti in base alla lett. a) – b) - c) del suddetto articolo 3 L. r. 28/99
- La tipologia ed i settori merceologici per i quali intende svolgere la propria attività

2) L'assegnazione verrà effettuata dal Dirigente e riguarderà un solo posteggio per ogni giornata di mercato ed avverrà nel rispetto di un solo settore merceologico nonché della tipologia di merci per i prodotti alimentari, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri stabiliti dall'art. 5 L.r. 18/95:

- Ordine cronologico di presentazione, con riferimento alla data di spedizione e non di arrivo

In caso di parità per definire l'ordine di priorità si terrà conto:

- del carico familiare dichiarato ;
- della maggiore età del richiedente

La disponibilità dei posteggi verrà comunicata all'utenza mediante pubblicazione all'albo dell'Ente

Il numero del posteggio, nel caso di più posti disponibili, verrà scelto dal richiedente nell'ambito del settore merceologico

3) Sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi a cui fa riferimento, e la data di scadenza della concessione.

4) La concessione di posteggio ha durata decennale, ai sensi dell'art. 8 L.r. 18/95, e può essere rinnovata dietro richiesta del titolare, previa disponibilità dei posti, e non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.

La mancata richiesta di rinnovo, da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza, comporta l'automatica decadenza.

5) La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni e dal regolamento comunale per l'occupazione di aree e spazi pubblici .

Il pagamento di cui sopra deve avvenire entro il 31 gennaio dell'anno in corso e darà diritto alle agevolazioni previste ed entro il termine perentorio del 31 marzo per evitare la decadenza.

In tal caso il pagamento non sarà soggetto ad alcuna agevolazione.

Nel caso di nuova autorizzazione il pagamento del canone dovrà avvenire entro gg. 10 dal rilascio dell'autorizzazione

- 6) Costituisce condizione di concessione del posteggio l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti.

Chi non rispetta tali obblighi è punito a norma dell'art. 14 della Lr. 18/95

E' data facoltà agli operatori di costituire un apposito comitato per la vigilanza e la prevenzione all'obbligo di cui sopra

Art. 5

SCAMBIO POSTEGGIO

- 1) Nell'ambito dello stesso settore merceologico e tipologia di merce è ammesso lo scambio consensuale del posteggio . Lo stesso scambio non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, a qualunque titolo la stessa sia avvenuta.
- 2) Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente e devono indicare il numero dei posteggi. La titolarità della concessione, resta immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari.
- 3) Nel caso di disponibilità di posteggio un assegnatario può richiedere il cambio del posteggio concesso dietro presentazione di apposita domanda da presentarsi in bollo.

Art. 6

SILENZIO - ASSENSO

Il termine massimo per la definizione delle istanze di autorizzazione è, ai sensi dell'art. 5 comma 3° della L.R. 18/95, di novanta giorni.

Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'Amministrazione, si intendono accolte le istanze di cui alla tipologia A e B , solo a condizione che sia disponibile il posteggio richiesto nella domanda secondo quanto disposto dall'art. 5 a L.R. 18/95 e successive modifiche ed integrazione.

Art. 7

TRASFERIMENTO - REINTESTAZIONE - VOLTURAZIONE

- 1) Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art 16 della L.R. 18/95 comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza.
- 2) il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione, per un periodo massimo di mesi 6, ed il trasferimento delle presenze effettuate e dell'anzianità di azienda.

- 3) Nell'ambito dei settori merceologici, il trasferimento di proprietà o gestione, che dovrà avvenire nel termine di mesi sei, è ammesso solo nel rispetto della merceologia del cedente.
- 4) Non è ammesso operare con autorizzazione di altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione.

Art. 8

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

L'autorizzazione decade qualora l'operatore:

- 1) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato, ai sensi dell'art. 3 L.r. 18/95 ;

L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

- a) non risulti più iscritto nel registro
- b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio;
- c) non risulti più provvisto dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 del DL 114/98 e art. 3 L.r. 28/99;

La concessione del posteggio decade qualora l'operatore :

- a) non utilizzi il posteggio concesso per periodo di tempo superiore a tre mesi complessivamente nell'anno solare e cioè per n. 12 giornate di assenze. Sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi;
- b) non effettui il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico entro il termine di cui all'art. 4
- c) vengano accertate almeno due violazioni, entro l'anno solare, dell'obbligo di tenere pulito il posteggio e rimuovere i rifiuti
- d) rinunci all'autorizzazione.
- e) ceda in utilizzo, anche parziale, il posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo.
- f) per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività limitatamente al mercato in cui è commessa l'infrazione *e in particolare il mancato rispetto degli obblighi di cui agli artt. 15 e 16;*

- 2) Qualora il Comune proceda alla eliminazione del posteggio all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio di pari estensione individuandolo nello stesso mercato o, in subordine, in altra area individuata dal Comune, conforme per quanto possibile alla scelta dell'operatore.
- 3) Il Sindaco può revocare per motivi di pubblico interesse, sentita la Commissione di mercato, la concessione del posteggio, senza oneri per l'Amministrazione e l'operatore ha diritto ad altro posteggio.
- 4) La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.

Art. 9

REGISTRO DI MERCATO

Presso l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

- a) l'elenco delle presenze
- b) l'elenco dei titolari dei posteggi con indicazione dei relativi numeri .

Art. 10

RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MERCATO

In caso di ristrutturazione o spostamenti totali o parziali dei posteggi del mercato, la riassegnazione dei posteggi, la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, avverrà a scelta dell'interessato, secondo l'anzianità di rilascio dell'autorizzazione e nell'ambito dello stesso settore merceologico.

Art. 11

ASSENZE - ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

assenze

- a) I concessionari di posteggio non presenti alle ore 8.00, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
- b) L'assenza non sarà considerata qualora:
 - venga prodotta idonea giustificazione entro 30 giorni;
 - in caso di intemperie comprovate;

assegnazione posteggi temporaneamente non occupati

- a) I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono giornalmente assegnati ai soggetti presenti titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo C di cui alla legge regionale n. 18/95
- b) Non si può partecipare "alla spunta" senza attrezzatura di vendita e merci.
- c) Nell'assegnazione dei posteggi non occupati verrà data priorità ai posteggi individuati nel Piazzale San. Gabriele Dell'Addolorata

Art. 12

POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

- 1) I posteggi riservati ai produttori agricoli hanno la seguente connotazione:
 - carattere annuale
 - carattere stagionale a valenza periodo di produzione dei prodotti venduti.
- 2) Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per mercato..

- 3) I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge.
- 4) L'autorizzazione deve contenere l'indicazione di validità annuale o stagionale e in quest'ultimo caso la specifica dell'arco temporale cui la stessa si riferisce

Art. 13

CIRCOLAZIONE STRADALE

- 1) Il Comune, con apposita Ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
- 2) Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nel raggio di mt. 1000 dal luogo di svolgimento dello stesso misurabile dai punti estremi (angolo G. Matteotti/Viale Itria- Intersezione Viale MagnanA/Via S. Gabriele dell'Addolorata- intersezione Viale Itria/ Viale Magnana

Art. 14

SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

- 1) I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
- 2) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purchè nello spazio del posteggio, se concesso.
- 3) Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio dovranno fare apposita istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio se possibile, oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.
- 4) In ogni caso non deve essere ostacolato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
- 5) I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
- 6) Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

Art. 15

MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO
E MODALITA' DI VENDITA

- 1) L'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione in originale al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- 2) Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione.
- 3) Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore.
- 4) Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri connessi all'esercizio dell'attività.
- 5) Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad una altezza non inferiore a mt. 2.50 (indicativamente). Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.
- 6) E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
- 7) E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con mezzi sonori o col sistema all'incanto.
- 8) Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.
- 9) Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
- 10) L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.
- 11) E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
- 12) E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque, qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera. Sono ammessi unicamente gli impianti installati su automezzi per la vendita di cibi cotti, alle seguenti condizioni:
- 13) il quantitativo GPL di scorta non deve superare i 75 kg.;

- 14) gli apparecchi devono risultare conformi alle norme vigenti, ovvero provvisti di dispositivi omologati per l'intercettazione del flusso gassoso in caso di spegnimento accidentale della fiamma;
- 15) i tubi di collegamento fra bombola ed apparecchio utilizzatore devono essere conformi a norme UNI – CIG;
- 16) gli automezzi devono risultare abilitati per il trasporto delle apparecchiature e delle bombole, secondo le norme di esercizio emesse all'atto del collaudo da parte dell'ufficio competente.

Art. 16

NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA

- 1) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria.
- 2) In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
- 3) E' cura dell'operatore detenere su ogni posteggio un estintore a polvere di kg. 6 omologato e regolarmente revisionato.
- 4) E' vietata nello stesso posteggio la vendita di generi alimentari e di animali vivi.
- 5) E' vietata anche la vendita di animali vivi posti in posteggi vicini a quelli in cui vengono commercializzati i generi alimentari.
- 6) Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

Art. 17

SANZIONI

Per le violazioni in materia di commercio si applicano le sanzioni amministrative previste dalle norme che regolano la materia.

TITOLO II DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 18 RILASCIO AUTORIZZAZIONE

1) L'esercizio dell'attività di cui al presente titolo può essere esercitata dai titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica di tipo C).

La predetta autorizzazione vien rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza. .

La domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione deve essere presentata, in bollo, ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativo all'autocertificazione, indirizzata al Sindaco con raccomandata A.R. o direttamente presso L'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare:

- Nome e cognome luogo e data di nascita, residenza codice fiscale e/o partita IVA ed eventuale recapito telefonico,
- indirizzo, se diverso dalla residenza anagrafica, per il ricevimento di comunicazioni e numero telefonico;
- Il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del D.L.vo 114/98;
- Il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della l.r. 28/99 (solo per il settore alimentare), indicando quando e dove sono stati conseguiti in base alla lett. a) – b) - c) del suddetto articolo 3 L. r. 28/99
- La tipologia ed i settori merceologici per i quali intende svolgere la propria attività

Il termine massimo per la definizione delle istanze di autorizzazione è, ai sensi dell'art. 5 comma 3°, della L.R. 18/95, di novanta giorni.

Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'Amministrazione, la richiesta si intende accolta .

2) Per l'esercizio fuori dal territorio del Comune di residenza necessita il nulla-osta del Comune ove si intende espletare l'attività, che può essere negato solo per i motivi di cui al comma 3 art. 8 L.r. 18/95 (viabilità- igienico/sanitari- pubblico interesse)

Art. 19

ZONE VIETATE AL COMMERCIO ITINERANTE

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetta alla disciplina di cui all' art. 9, comma 2 della L.R. 18/95
2. Tale forma di commercio è vietata:
 - nel centro storico e nei punti a tal fine individuati dall'ordinanza sindacale;
 - in prossimità delle aree destinate allo svolgimento del mercato, limitatamente alle giornate di svolgimento nel raggio di 1000 metri
3. Ove di norma è consentito l'esercizio dell'attività, la sosta dei veicoli può essere effettuata per un tempo massimo di ore due, una sola volta nell'arco della giornata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.

4. L'Attività di vendita può essere effettuata dalle ore 8,00 alle ore 20,00, nel periodo di vigenza dell'ora legale e dalle ore 8,00 alle ore 19,00 nel periodo di vigenza dell'ora solare.
5. Le soste dello stesso operatore possono essere effettuate in punti che distano fra di loro almeno 400 metri;
6. Nell'arco della stessa giornata l'operatore non potrà occupare il posteggio precedentemente utilizzato né l'area immediatamente adiacente allo stesso posteggio e nel raggio di 400 metri;
7. I titolari di autorizzazioni di tipologia C rilasciata da altri Comuni, per l'esercizio dell'attività nel territorio comunale, devono richiedere il "nulla-osta" previsto dal comma 8 dell'art. 2 della L.R.18/95;
8. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non possono posare la merce su suolo pubblico:

Art. 20

VENDITE A DOMICILIO

Le vendite al domicilio del consumatore sono consentite su tutto il territorio comunale *nel rispetto della vigente normativa ed in particolare con l'obbligo dell'esibizione del tesserino di riconoscimento rilasciato dalla competente autorità.*

Art. 21

APPLICABILITA' ALTRE DISPOSIZIONI

Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le restanti disposizioni di cui al presente regolamento.

TITOLO III POSTEGGI ISOLATI

Art. 22

POSTEGGI ISOLATI NON MERCATALI

Il Comune, inoltre, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche può concedere:

1) Autorizzazioni stagionali, quelle di durata non inferiore a 60 giorni e non superiore a 120 giorni nelle zone di seguito elencate e per il numero di posti a fianco indicati:

- | | |
|---|--------------------|
| • <i>Bivio Bretella (rientranza terreno comunale)</i> | <i>posti n. 02</i> |
| • <i>SS 117 (terreno comunale lato sx con direzione Mistretta)</i> | <i>posti n. 01</i> |
| • <i>San Michele (adiacenze muro Chiesa)</i> | <i>posti n. 01</i> |
| • <i>S.M. Maggiore (Largo Mortificati)</i> | <i>posti n. 01</i> |
| • <i>Zona Peculio (zona riservata alla sosta dei bus scolastici solo nelle ore pomeridiane)</i> | <i>posti n. 01</i> |
| • <i>Parco Robinson</i> | <i>posti n. 01</i> |

La predetta localizzazione potrà subire delle variazioni nel caso di utilizzo del suolo per fini istituzionali da parte del Comune , fermo restando la disponibilità di altra area nelle vicinanze fino alla scadenza dell'autorizzazione.

Le autorizzazioni di cui sopra sono rilasciate nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

Qualora le domande dovessero essere superiori al numero dei posti stabiliti l'assegnazione avverrà tenendo conto dei seguenti elementi:

- Ordine di protocollo della domanda
- Anzianità dell'azienda;
- Iscrizione alla Camera di Commercio.
- Carichi familiari;
- Anzianità anagrafica

La disponibilità dei posteggi verrà comunicata all'utenza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

2) Autorizzazioni temporanee in occasione di eventi particolari (feste religiose, sagre, commemorazione dei defunti, attività di promozione del territorio ecc.) o di riunione di persone (valide solo per la durata di svolgimento della manifestazione) e vengono rilasciate nel luogo di svolgimento della stesse purchè l'assegnazione del posto sia compatibile con la circolazione stradale e previo nulla osta del Comando VV.UU. - relativo sia alla circolazione che al numero dei possibili posteggi- e comunque non può avere una durata superiore a 59 giorni.

In caso di richieste in numero superiori ai possibili rilasci si terrà conto dei criteri di cui al punto precedente

3) Vanno osservate per le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 le medesime procedure e i soggetti richiedenti devono possedere i medesimi requisiti previsti e prescritti per il rilascio delle autorizzazioni con durata continuativa.

4) Autorizzazioni per l'installazione di chioschi

L'installazione dei chioschi per l'esercizio del commercio su area pubblica dovrà avvenire nel rispetto delle norme edilizie e *del Regolamento da attuare che regola la materia*, del PRG nonché previo nulla-osta in merito alla viabilità da parte del Corpo dei VV.UU., in merito alla materia sanitaria da parte dell'ASL e in merito all'urbanistica e decoro urbano da parte dell'UTC

Alle
pos
ai s
limit

Il p
L'e
Re
Si

TITOLO IV DISCIPLINA DELLE FIERE STRAORDINARIE

Alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica di tip. C) ai sensi della legge regionale n. 18/95 provenienti da tutto il territorio nazionale, nei limiti di disponibilità dei posteggi a tal fine individuati, ai sensi dell'art. 2 c. 7 L.r. 18/95.

Art. 23

TIPOLOGIA DEL COMMERCIO FIERE STRAORDINARIE

Il presente titolo disciplina le modalità di svolgimento delle Fiere Straordinarie. L'esercizio dell'attività è disciplinato dalla legge regionale n.18/95, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia. Si conferma pertanto che la Fiera Straordinaria può essere:

- a) ordinaria con merceologia libera
- b) per settori, qualora siano stabiliti due settori merceologici; nell'ambito dei settori è consentita esclusivamente la vendita delle merceologie previste
- c) merceologia esclusiva.

Art. 24

ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLA FIERA

La Fiera Straordinaria di cui all'articolo precedente si svolge nello Spiazzale S. Gabriele dell'Addolorata e Viale Itria nell'area individuata in apposita planimetria allegata, redatta dall'UTC, così articolata:

- n. 24 posteggi da mt 5x8 nello Spiazzale S. Gabriele dell'Addolorata
- n. 52 da mt 5x8 nel Viale Itria
- n. 8 da mt 12x5 nel Viale Itria

Art. 25

GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

- 1) La Fiera si svolge nel centro urbano di Nicosia nei mesi di Maggio nei giorni 8 e 9 e Ottobre nei giorni 16 e 17
- 2) Gli orari di svolgimento sono dalle ore 7,00 alle ore 24,00.

Art. 26

CONCESSIONE POSTEGGIO

1) La domanda, in bollo, dovrà essere inviata o presentata direttamente al protocollo dell'Ente almeno 60 giorni prima dell'inizio della fiera straordinaria.

La relativa graduatoria sarà formata almeno trenta giorni prima dello svolgimento della fiera e affissa all'Albo pretorio almeno dieci giorni prima, ai sensi del comma 6 dell'art. 12 L.r. 18/95

2) Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Copia autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche tip. C)
- Dichiarazione del titolare richiedente di non frequentazione di mercati;
- Certificazione relativa alla presenza nella fiera di che trattasi

3) L'assegnazione è valida solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione e riguarderà un solo posteggio per ogni fiera o domanda ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria degli aventi diritto effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:

- Titolare di autorizzazione amministrativa di tip. C e fra questi coloro che non frequentano mercati ed hanno il più alto numero di presenze alla fiera di che trattasi negli ultimi cinque anni nella stessa fiera (maggio o ottobre) , a parità di condizione si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande nonchè nell'ordine dei carichi familiari dichiarati e dell'anzianità anagrafica

Per l'assegnazione del posteggio i titoli di priorità possono essere fatti valere dai titolari dell'autorizzazione di tipo C), tramite autocertificazione.

4) Esaurita la graduatoria di chi ha presentato domanda in possesso di autorizzazione di tipo C) , i posteggi liberi verranno assegnati ai titolari di autorizzazione di tipologia A o B applicando gli stessi criteri di cui ai punti precedenti.

5) Esaurita la graduatoria sia dei titolari di autorizzazione di tipo C che di tipo A e B, i posti rimasti liberi al momento verranno assegnati agli operatori che hanno inoltrato la domanda fuori termine e a seguire gli operatori semplicemente presenti con il criterio della priorità dei titolari di autorizzazione di tipo C e dell'estrazione a sorte.

7) La comunicazione dell'inserimento nella graduatoria per i posti disponibili verrà effettuata agli aventi diritto all'indirizzo indicato nella domanda

8) *L'attribuzione del numero del posteggio sarà effettuata dalla Polizia Municipale nel rispetto del posteggio occupato nell'anno precedente dal singolo operatore utilmente collocato nella graduatoria, indipendentemente dal posto in essa occupato.*

Per gli operatori inseriti per la prima volta in graduatoria l'attribuzione del numero avverrà secondo l'ordine di graduatoria al quale va accoppiato il numero di posteggio individuato dal numero più basso al più alto.

Detta attribuzione sarà effettuata il giorno precedente alla fiera dalle ore 15.00 alle ore 16.00 nel sito individuato allo svolgimento della stessa.

*La mancata presenza comporta la decadenza dal posteggio.
Non comporta decadenza qualora l'assenza venga integrata con la esibizione anche a mezzo fax della ricevuta di pagamento della tassa dovuta.*

La mancata presenza entro le ore 8.00 del giorno di inizio della fiera comporta l'automatica decadenza dalla concessione del posteggio.

Art. 27

CIRCOLAZIONE STRADALE

- 1) Il Comune, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata alla Fiera Straordinaria.
- 2) Durante lo svolgimento della fiera è vietato il commercio itinerante nel raggio di mt. 1000 rispetto all'area della fiera straordinaria con misurazione dai punti estremi.

Art. 28

SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

- 1) I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
- 2) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purch'è nello spazio del posteggio, se concesso.
- 3) In ogni caso non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
- 4) I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio, prima dell'orario stabilito.
- 5) Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

Art. 29

MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

- 1) Pena l'esclusione temporanea dalla fiera e le sanzioni previste all'art. 32, l'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo.

- 2) Non è possibile detenere in concessione sulla stessa fiera straordinaria più di un posteggio anche se per settori merceologici diversi
- 3) Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione.
- 4) Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore.
- 5) Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
- 6) Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad una altezza non inferiore a mt. 2. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.
- 7) E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
- 8) E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto ad eccezione di audiovisivi o battitori pur ch'è non arrechino disturbo agli altri operatori.
- 9) Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.
- 10) Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
- 11) Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con cartello ben visibile.
- 12) L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.
- 13) La mancata pulizia dello spazio occupato comporterà l'esclusione dalle manifestazioni successive.

Art. 30

NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA

- 1) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria.
- 2) In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
- 3) E' cura dell'operatore detenere su ogni posteggio un estintore a polvere di kg. 6 omologato e regolarmente revisionato.

Art.31

VIGILANZA

Al Comando di Polizia municipale è affidata la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche.

Al suddetto Comando spetta:

- La collocazione degli operatori del mercato all'interno degli spazi lo assegnati;
- Il corretto svolgimento dei mercati nelle aree individuate dagli organi competenti;
- L'accertamento del mancato utilizzo del posteggio assegnato a ciascuno operatore;

Art. 32

SANZIONI

- 1) Per le violazioni in materia di commercio si applicano le norme di legge;
- 2) Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto svolgimento

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 33

NORMA TRANSITORIA

Fino a nuove assegnazione restano salve le vigenti assegnazioni

Art. 34

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le leggi vigenti in materia.